

## INELEGGIBILITA'

Le cause di ineleggibilità a deputato e senatore sono disciplinate dall'articolo 7 del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*), che si applica anche all'elezione del Senato in forza del rinvio operato dall'art. 5 del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica (*D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 533*).

Ai sensi del citato articolo, non sono eleggibili alla carica di deputato e senatore:

- i presidenti delle Giunte provinciali;
- i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- il capo, il vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- i capi di gabinetto dei ministri;
- il Rappresentante del Governo presso la Regione Autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;
- i prefetti, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza.

Le cause di ineleggibilità appena elencate sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

Un'ipotesi specifica di ineleggibilità è quella a carico dei magistrati nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali sono stati trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. L'ineleggibilità è prevista anche in caso di scioglimento anticipato della Camera o di elezioni suppletive. In ogni caso i magistrati, per essere eleggibili, devono trovarsi in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni (*D.P.R. 631/1957, art. 8*).

Ulteriori cause di ineleggibilità riguardano coloro che abbiano rapporti con governi stranieri: diplomatici, consoli, vice-consoli (a eccezione di quelli onorari), ufficiali addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, nonché in generale tutti coloro che, pur conservando la cittadinanza italiana, abbiano un impiego da governi stranieri (*D.P.R. 361/1957, art 9*).

Non sono, inoltre, eleggibili (*D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, art 10*):

- coloro che siano titolari di particolari rapporti economici o di affari con lo Stato;
- i soggetti titolari o legali rappresentanti di società o di imprese private titolari di contratti di opere o di somministrazioni, di concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica;
- i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese private sussidiate dallo Stato in modo continuativo; i relativi consulenti legali e amministrativi.

Ulteriori cause di ineleggibilità sono individuate dall'art. 3, comma 9, del *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*, in base al quale non sono eleggibili a membro del Parlamento il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario di un'Azienda sanitaria locale.

Infine, ai sensi dell'articolo 1485 del *D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare"*, non sono eleggibili a deputati gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. La causa di ineleggibilità è riferita anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

In base alla normativa ordinaria, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei Deputati (*D.P.R. 361/1957, art. 7, c. 3*)<sup>1</sup>. In caso di scioglimento della Camera che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni sono cessate entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale (*D.P.R. 361/1957, art. 7 u.c.*)<sup>2</sup>.

L'efficacia di tale normativa è stata temporaneamente sospesa dal **D.L. n. 223/2012** recante "*Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013*", che è intervenuta sui **termini di rimozione delle cause di ineleggibilità** alla carica di deputato e di senatore, prevedendo, alla lettera d) dell'articolo 1, e *limitatamente alla prossima competizione elettorale*, che dette cause non hanno effetto se le funzioni esercitate (e che impediscono l'elezione) siano cessate nei **sette giorni** successivi alla data del decreto di scioglimento, qualora questo anticipi la scadenza naturale della legislatura di oltre 30 giorni rispetto a quella sancita dall'articolo 60, primo comma, della Costituzione.

## INCOMPATIBILITA'

La Costituzione prevede diverse cause di incompatibilità:

- tra la carica di deputato e quella di senatore (Costituzione, art. 65, secondo comma);
- tra Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica (Costituzione, art. 84, secondo comma);
- tra parlamentare e membro del Consiglio superiore della magistratura (Costituzione art. 104, u.c.);
- tra parlamentare e consigliere o assessore regionale (Costituzione, art. 122, secondo comma);
- tra parlamentare e giudice della Corte costituzionale (Costituzione, art. 135, sesto comma).

La Costituzione demanda, inoltre, all'art. 65 alla legge il compito di determinare ulteriori cause di incompatibilità.

Disposizioni di carattere generale in materia sono state dettate dalla legge 13 febbraio 1953, n. 60 recante "*Incompatibilità parlamentari*", che prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di parlamentare e le cariche di nomina governativa o dell'amministrazione statale, cariche in associazioni o enti che gestiscono servizi per conto della pubblica amministrazione o che ricevano contributi statali, cariche in società per azioni con prevalente esercizio di attività finanziaria, ma anche con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri. Specifiche disposizioni legislative hanno successivamente esplicitato e confermato per alcune singole cariche tali criteri generali di incompatibilità.

Divieti di cumulo del mandato parlamentare con altre cariche sono, inoltre, previsti da ulteriori disposizioni contenute in un considerevole numero di leggi ordinarie, tra le quali, la legge 27 marzo 2004, n. 78 "*Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio*", che, inserendo l'art. 5-bis nella legge 18/1979 (*Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*), ha stabilito, tra l'altro, l'incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e l'ufficio di deputato o di senatore.

---

<sup>1</sup> L'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per i presidenti delle province, la decadenza dalle cariche elettive ricoperte (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - art. 62).

<sup>2</sup> Con riferimento alle figure del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario di un'Azienda sanitaria locale, l'art. 3, comma 9, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dispone che le relative cause di ineleggibilità non operino se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza della legislatura ovvero, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso gli stessi soggetti non sono eleggibili nelle circoscrizioni nelle quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'Azienda sanitaria locale presso la quale abbiano esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Inoltre, i soggetti candidati e non eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

## **INCANDIDABILITA'**

Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 **“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”**<sup>3</sup>, raccoglie in un unico provvedimento la normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, nonché di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

I punti principali del testo, ai fini di questa pubblicazione, sono relativi a:

### **a) incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (art. 1)**

Il decreto prevede l'incandidabilità al Parlamento italiano per le seguenti categorie:

- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale; si tratta dei delitti di maggiore allarme sociale (ad esempio mafia, terrorismo, tratta di persone);
- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, contro la Pubblica Amministrazione previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale (ad esempio corruzione, concussione, peculato);
- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale<sup>4</sup>.

### **b) accertamento delle condizioni di incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del senato della Repubblica (art. 2)**

- L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati<sup>5</sup>.
- L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, *in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione*, dall'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, nonché d'ufficio, sulla base di atti o documenti di cui i suddetti uffici vengano comunque in possesso, comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui trattasi.
- Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di esame di ammissibilità delle liste e prima della proclamazione degli eletti, gli uffici sopra indicati, per la parte di competenza, procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

---

<sup>3</sup> Il d.l. 235/2012 è stato emanato in attuazione della delega conferita con la legge 190/2012 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*.

<sup>4</sup> Si tratta delle fattispecie criminose più gravi per le quali è anche possibile applicare la custodia cautelare in carcere e che, secondo un principio di ragionevolezza e proporzionalità nella limitazione dell'elettorato passivo, sono state individuate sulla base di un indicatore oggettivo, predeterminato, senza operare alcuna selezione nell'ambito di una lista di reati che potrebbe apparire arbitraria).

<sup>5</sup> Per i ricorsi avverso le decisioni di cancellazione dalla lista trova applicazione l'articolo 23 del DPR 361/1957, che così dispone: *“Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.”*

**c) accertamento dell'incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare (art. 3)**

- Qualora una causa di incandidabilità sopravvenga o sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione<sup>6</sup>. A tal fine le sentenze definitive di condanna, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665<sup>7</sup> del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.
- Se l'accertamento della causa di incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more della conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.
- L'assenza delle condizioni soggettive di incandidabilità è valutata da ciascuna Camera interessata anche in sede di convalida del subentrante, in caso di surroga.

**d) cause ostative all'assunzione e allo svolgimento di incarichi di governo (art. 6)**

L'articolo 6 prevede che le condizioni che determinano l'incandidabilità alla carica di deputato o senatore si applicano anche per l'assunzione e lo svolgimento degli incarichi di governo previsti dall'art. 1, comma 2, della legge 215/2004, n. 215 (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari, Commissari straordinari di Governo).

- Coloro che assumono incarichi di governo hanno l'obbligo di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui trattasi. La dichiarazione è rimessa dall'interessato:
  - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prima di assumere le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro;
  - al Presidente del Consiglio dei Ministri dai Vice Ministri, dai Sottosegretari di Stato e dai commissari straordinari del Governo.
- Le sentenze definitive di condanna durante il mandato comportano la decadenza dall'incarico<sup>8</sup>.
- Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

**e) incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia**

- Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità stabilite per l'elezione alla carica di deputato e senatore<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> In base all'articolo 66 Cost "Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità".

<sup>7</sup> L'art. 665 del c.p.p. individua il giudice competente per l'esecuzione del provvedimento di condanna.

<sup>8</sup> Le sentenze definitive di condanna sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La decadenza di diritto dall'incarico ricoperto è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

<sup>9</sup> L'accertamento della condizione di incandidabilità comporta la cancellazione dalla lista dei candidati ed è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, nonché d'ufficio, sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui trattasi. Per i ricorsi avverso le decisioni di cancellazione dalle liste trova applicazione l'art. 129 del d.lgs 104/2010. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di esame delle liste, l'ufficio elettorale circoscrizionale o l'ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione dei candidati per i quali è stata accertata l'incandidabilità. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata in epoca successiva alla data di proclamazione, la condizione stessa viene rilevata dall'ufficio elettorale nazionale, ai fini della relativa deliberazione di decadenza dalla carica. Di tale deliberazione, il Presidente dell'ufficio elettorale nazionale dà immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo. A tal fine, le sentenze definitive di condanna, emesse nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'ufficio elettorale nazionale, ai fini della dichiarazione di decadenza.

f) **decorrenza e durata dell'incandidabilità (art. 13)**

- L'art. 13 "Disposizioni comuni, transitorie e finali" dispone che l'incandidabilità decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza alla carica di senatore o deputato e ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
- Anche in assenza della pena accessoria, l'incandidabilità non è inferiore a sei anni. In tutti i casi, se il delitto è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato, la durata dell'incandidabilità o del divieto di incarichi di Governo è aumentata di un terzo.
- Per gli incarichi di governo nazionale vale la medesima durata dell'incandidabilità.

g) **incandidabilità in caso di patteggiamento (art. 15)**

- L'articolo 15 detta disposizioni comuni, prevedendo che l'incandidabilità operi anche quando la sentenza definitiva dispone l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento).
- In nessun caso l'incandidabilità può essere determinata da un patteggiamento intervenuto prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. La sentenza di riabilitazione è l'unica causa di estinzione anticipata sull'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il tempo residuo.
- L'incandidabilità produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera b) e c)<sup>10</sup>, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al DPR 20 marzo 1967, n. 223.

Il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 "**Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42**, individua altre fattispecie di incandidabilità relative alla responsabilità politica del presidente della Giunta regionale, del presidente della provincia e del sindaco.

- L'articolo 2 del decreto legislativo prevede che in caso di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione del Presidente della Giunta regionale per responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della regione; il Presidente rimosso è **incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale** ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni.
- L'articolo 6 del pari dispone che i sindaci e i presidenti di provincia, ritenuti responsabili di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, **non sono candidabili, per un periodo di dieci anni**, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del **Parlamento** e del Parlamento europeo.

---

<sup>10</sup> Non sono elettori:

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi.